

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Accesso civico generalizzato: non si guarda la situazione soggettiva del richiedente (art. 12 preleggi).

L'accesso civico generalizzato introdotto nel corpus normativo del D.Lgs. n. 33 del 2013 dal D.Lgs. n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della L. n. 124 del 2015, come diritto di "chiunque", non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l'interesse alla conoscenza, viene riconosciuto e tutelato "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Non può essere condiviso l'orientamento restrittivo che non è in linea né con il dato testuale normativo né con la ratio dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Sotto il primo profilo, e alla stregua del prioritario criterio emerneutico letterale, l'accesso civico generalizzato è subordinato esclusivamente alla valutazione circa la sussistenza dei limiti a tutela di interessi pubblici e di interessi privati che supportano l'eventuale rifiuto o delle esclusioni previste dallo stesso legislatore ex art. 5-bis del d.Lgs. 33/2013, poiché non solo non vi è traccia nelle disposizioni normativa del legame tra il diritto di accesso e la situazione

soggettiva del richiedente (mentre, "la posizione sostanziale è la causa e il presupposto dell'accesso documentale" Ad. Plen. 2 aprile 2020, n. 10), ma la lettura della disposizione depone proprio in senso opposto. Il comma 2 dell'art. 5 riferisce l'accesso infatti a "chiunque" e il comma 3 dell'art. 5 prevede che "l'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente" (sul criterio prioritario letterale imposto dall'art. 12 preleggi cfr. [Cons. Stato, sez. VII, 1 marzo 2024, n. 1998](#); [Cass. Sez. Unite. 1 giugno 2021, n. 15177](#); [Corte Cost., 6 giugno 2023, n. 110](#); [18 gennaio 2024, n. 5](#)).

Sotto il secondo profilo, il sindacato sulla meritevolezza della causa in concreto della richiesta rischia di confondere la finalità oggettiva dell'istituto che è volto al "controllo diffuso" e a promuovere la partecipazione democratica al dibattito pubblico e quindi la funzione di garanzia "ulteriore" (e non alternativa) all'accesso documentale, con la finalità soggettiva del richiedente, sovrapponendo due dimensioni diverse.

Peraltro la diffusione nella pratica di tale indagine di "meritevolezza" cui dovrebbe essere subordinata la piena conoscenza di dati e documenti relativi all'esercizio del potere pubblico (e sempreché non siano prevalenti in concreto gli altri interessi pubblici e privati indicati dall'art. 5-bis), oltre che non rispondere al principio di legalità, rischia proprio di tradire sul piano dell'effettività la funzione oggettiva dell'istituto che si ispira a modelli diversi dall'accesso documentale (e all'archetipo, come noto, del Freedom of Information Act -Foia, in cui il diritto a conoscere è parimenti riconosciuto ad "any person") e che, insieme a quest'ultimo e ad altri strumenti di varia natura, come l'obbligo di pubblicazione, mira a realizzare la trasparenza quale principio fondante lo Stato di diritto mediante una pluralità di istituti che non sono tra loro alternativi, ma semmai cumulativi (Cons. Stato, Ad. Plen. 2 aprile 2020, n. 10).

Per approfondimenti, si veda [FOCUS interpretazione delle legge: giurisprudenza + dottrina + documenti e approfondimenti](#)

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sentenza del 2.4.2024, n. 2153 (Pres. P. SEVERINI, Est. G. LO SAPIO).

Publicato il 02/04/2024

N. 02153/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05246/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5246 del 2023, proposto da

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francescoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Reggia di Caserta, non costituito in giudizio;

nei confronti

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L..... con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ovvero del silenzio rifiuto formatosi sulla medesima istanza, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata del 3 ottobre 2023 con la quale la ricorrente ha chiesto di ottenere:

1.- copia di tutti gli atti redatti dalla stazione appaltante dalla data di sottoscrizione del contratto fino al momento della sottoscrizione della presente istanza;

2.- copia di tutte le comunicazioni intercorse tra l'Amministrazione e la soc..... dalla data di sottoscrizione del contratto fino al momento della sottoscrizione della presente istanza;

3.- tutte le informazioni inerenti i controlli posti in essere dall'Amministrazione a seguito delle verifiche sulle modalità di esecuzione del servizio da parte della soc.s.r.l., nonché i provvedimenti consequenziali adottati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di....;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente in data 3 ottobre 2023 ha formulato istanza di accesso ex art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" al fine di ottenere dalla amministrazione resistente copia dei seguenti dati e documenti: "1. tutti gli atti redatti dalla stazione appaltante dalla data di sottoscrizione del contratto fino al momento della sottoscrizione della presente istanza; 2. -copia di tutte le comunicazioni intercorse tra l'Amministrazione e la soc..... dalla data di sottoscrizione del contratto fino al momento della sottoscrizione della presente istanza; 3. -tutte le informazioni inerenti i controlli posti in essere dall'Amministrazione a seguito delle verifiche sulle modalità di esecuzione del servizio da parte della soc.s.r.l., nonché i provvedimenti consequenziali adottati".

2. Tali atti, come emerge chiaramente dall'istanza, si riferiscono alla fase successiva alla stipulazione del contratto di concessione "del servizio di trasporto mediante autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, all'interno La Nuova Procedura Civile del Complesso Vanvitelliano-Reggia di Caserta" aggiudicato alla controinteressata all'esito della gara alla quale aveva partecipato anche l'odierna ricorrente (il provvedimento di aggiudicazione è stato oggetto di una controversia incardinata dinnanzi a questo Tribunale e definita con sentenza del Consiglio di Stato n. 5498/2023, con la quale il ricorso della odierna ricorrente, seconda classificata, è stato rigettato).

Parte ricorrente aveva già chiesto l'accesso documentale ex art. 22 e ss. della legge 241/90, con una precedente istanza del 1 agosto 2023, nella quale aveva rappresentato l'interesse "a contestare (...) il mancato rispetto (...) degli impegni assunti" da parte della aggiudicataria in ordine alla qualità e quantità dei mezzi di trasporto utilizzati in concreto, chiedendo il rilascio "di copia del contratto di appalto, del verbale di verifica di conformità dei veicoli da impiegare nel servizio e del verbale di consegna". Tale istanza è rimasta parzialmente non riscontrata; l'amministrazione con nota del 31 agosto 2023 prot. 7250 si è infatti limitata ad indicare dove reperire il contratto di concessione sul sito istituzionale, mentre, con riferimento alle lamentate difformità, ha rappresentato di aver avviato le verifiche per il corretto adempimento contrattuale della concessionaria del servizio.

3. Con l'istanza oggetto del presente giudizio, parte ricorrente, richiamata la complessiva vicenda e rappresentando la persistenza delle gravi inadempienze che sarebbero state anche oggetto di "recensioni" negative da parte dei cittadini, utilizzatori del servizio di trasporto all'interno del complesso monumentale, ha esercitato il diritto di accesso civico alla documentazione sopra indicata, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.

4. Il ricorso è fondato.

5. Va premesso, avendo sia l'amministrazione che la controinteressata sollevato la relativa eccezione, che correttamente parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio attivando la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. onde far accertare l'illegittimità del silenzio e ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso (T.A.R. Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10620; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, Sent., (data ud. 15/07/2019) 27/08/2019, n. 10620; T.A.R. Firenze, Sez. II, 24 ottobre 2019, n. 1421; Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1121; T.A.R. Palermo, Sez. III, 30 giugno 2021, n. 2114; T.A.R. Torino, Sez. II, 13 gennaio 2023, n. 42). Ciò emerge sia dall'incipit del ricorso, sia dalla domanda conclusiva, volta ad ottenere un provvedimento espresso sull'istanza a fronte della quale l'amministrazione è rimasta inerte.

In ogni caso, la qualificazione dell'azione in tal senso, imposta nel caso dell'accesso civico generalizzato dalla mancata previsione - come quella di cui all'art. 25, co. 4, L. n. 241 del 1990 sull'accesso documentale - che qualifichi il contegno inerte dell'amministrazione come diniego con valore provvedimentale (Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2022, n. 1482), avrebbe potuto operarsi anche ex art. 32 c.p.a. in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale del diritto alla conoscenza di atti e documenti pubblici (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, 22/11/2023, n. 2763).

6. Non possono essere accolte neanche le ulteriori eccezioni sollevate dalle controparti.

Con argomentazioni analoghe, sia l'amministrazione statale che la concessionaria lamentano una sorta di "abuso" di accesso civico e in sostanza la sua declinazione in senso "egoistico" poiché la ricorrente, essendo stata partecipante alla gara aggiudicata e già anche oggetto di uno specifico giudizio, agirebbe avvalendosi dell'accesso civico generalizzato, ma sarebbe in sostanza titolare, non dell'interesse alla conoscenza dell'informazione secondo il modello volto al controllo democratico dell'esercizio del pubblico potere e dell'impiego delle risorse, anche finanziarie, pubbliche cui è funzionale tale meccanismo conoscitivo, ma del medesimo interesse personale fatto valere con l'accesso documentale, sul quale si è formato in parte il silenzio-diniego non impugnato tempestivamente.

7. Deve osservarsi che l'accesso civico generalizzato, introdotto sulla base dell'idea di un diritto autonomo a conoscere e non strumentale "garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al di fuori degli obblighi di pubblicazione previsti dallo stesso decreto. L'esercizio del diritto - dichiaratamente funzionale a favorire il controllo diffuso sull'operato delle amministrazioni pubbliche ed a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico - non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ed è subordinato alla sola tutela degli interessi giuridicamente rilevanti identificati dal successivo articolo 5-bis" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 26 settembre 2022, n. 5937). Tuttavia, nonostante il chiaro tenore letterale dell'articolo 5 comma 3 primo periodo, il suo inserimento nell'ambito del complessivo "paradigma" della trasparenza, accanto al più risalente accesso documentale ex artt. 22 e ss. della legge 241/90 ha fatto sorgere questioni, tuttora controverse in giurisprudenza, in ordine alla eventuale sovrapposizione dei due meccanismi conoscitivi.

Così, secondo l'orientamento che si riporta, occorrerebbe indagare anche per l'accesso civico documentale il legame con la situazione pregressa dell'interessato e sindacare la natura dell'interesse concreto sotteso all'esigenza conoscitiva (da ultimo T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 462; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 9 novembre 2023, n. 2513). In sintesi, sarebbe pertanto inammissibile e da denegare l'accesso civico generalizzato laddove la richiesta sia finalizzata ad esigenze ritenute dall'amministrazione "egoistiche" e quindi estranee ad un istituto invece previsto per garantire un controllo diffuso e la partecipazione al dibattito pubblico sull'esercizio del potere; all'amministrazione - e quindi in sede giurisdizionale al Tribunale - sarebbe pertanto riconosciuto il potere di indagare la motivazione implicita della richiesta di accesso civico e valutare la strategia personale del titolare del diritto alla conoscenza, poiché per essere accolta la singola richiesta dovrebbe ispirarsi a ragioni meramente altruistiche, sociali - non meglio descritte - ovvero al controllo diffuso, e non ad un interesse "egoistico" del singolo richiedente.

8. Il Collegio non condivide tale orientamento restrittivo che non è in linea né con il dato testuale normativo né con la ratio dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Sotto il primo profilo, e alla stregua del prioritario criterio emerneutico letterale, l'accesso civico generalizzato è subordinato esclusivamente alla valutazione circa la sussistenza dei limiti a tutela di La Nuova Procedura Civile interessi pubblici e di interessi privati che supportano l'eventuale rifiuto o delle esclusioni previste dallo stesso legislatore ex art. 5-bis del d.Lgs. 33/2013, poiché non solo non vi è traccia nelle disposizioni normative del legame tra il diritto di accesso e la situazione soggettiva del richiedente (mentre, "la posizione sostanziale è la causa e il presupposto dell'accesso documentale" Ad. Plen. 2 aprile 2020, n. 10), ma la lettura della disposizione depone proprio in senso opposto. Il comma 2 dell'art. 5 riferisce l'accesso infatti a "chiunque" e il comma 3 dell'art. 5 prevede che "l'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente" (sul criterio prioritario letterale imposto

dall'art. 12 preleggi cfr. [Cons. Stato, sez. VII, 1 marzo 2024, n. 1998](#); [Cass. Sez. Unite. 1 giugno 2021, n. 15177](#); [Corte Cost., 6 giugno 2023, n. 110](#); [18 gennaio 2024, n. 5](#)).

Sotto il secondo profilo, il sindacato sulla meritevolezza della causa in concreto della richiesta rischia di confondere la finalità oggettiva dell'istituto che è volto al "controllo diffuso" e a promuovere la partecipazione democratica al dibattito pubblico e quindi la funzione di garanzia "ulteriore" (e non alternativa) all'accesso documentale, con la finalità soggettiva del richiedente, sovrapponendo due dimensioni diverse.

Peraltro la diffusione nella pratica di tale indagine di "meritevolezza" cui dovrebbe essere subordinata la piena conoscenza di dati e documenti relativi all'esercizio del potere pubblico (e sempreché non siano prevalenti in concreto gli altri interessi pubblici e privati indicati dall'art. 5-bis), oltre che non rispondere al principio di legalità, rischia proprio di tradire sul piano dell'effettività la funzione oggettiva dell'istituto che si ispira a modelli diversi dall'accesso documentale (e all'archetipo, come noto, del Freedom of Information Act -Foia, in cui il diritto a conoscere è parimenti riconosciuto ad "any person") e che, insieme a quest'ultimo e ad altri strumenti di varia natura, come l'obbligo di pubblicazione, mira a realizzare la trasparenza quale principio fondante lo Stato di diritto mediante una pluralità di istituti che non sono tra loro alternativi, ma semmai cumulativi (Cons. Stato, Ad. Plen. 2 aprile 2020, n. 10).

Invece, per effetto della lettura restrittiva dell'accesso civico generalizzato sopra riportata, la coesistenza di tale istituto con l'accesso documentale comporta non un aumento delle garanzie di conoscibilità delle modalità di esercizio del potere, ma una loro diminuzione, poiché i due meccanismi conoscitivi rischiano di essere utilizzati in maniera reciprocamente escludente. Secondo questa ricostruzione che richiede di fatto una "motivazione implicita" della domanda, si nega l'accesso civico generalizzato sul presupposto che, nel caso concreto, il richiedente, in quanto titolare di un interesse "egoistico", La Nuova Procedura Civile
DIRETTORE SCIENTIFICO LUIGI VITO avrebbe dovuto utilizzare l'altro strumento conoscitivo, cosicché egli resta escluso dal novero dei soggetti cui si riferisce il "chiunque" di cui al comma 3; con il risultato che la ricchezza di meccanismi conoscitivi dell'azione amministrativa, tutti diretti a realizzare il principio di trasparenza, si traduce in un difetto del sistema, senza che neanche vi sia nella previsione legislativa un criterio per delineare il discrimine tra interesse egoistico o altruistico (indagando le ragioni ultime, anche la richiesta conoscitiva per esigenze giornalistiche potrebbe rispondere all'interesse egoistico professionale del richiedente). Invero, "l'accesso civico generalizzato introdotto nel corpus normativo del D.Lgs. n. 33 del 2013 dal D.Lgs. n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della L. n. 124 del 2015, come diritto di "chiunque", non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l'interesse alla conoscenza, viene riconosciuto e tutelato "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" (Ad. Plen. 10/2022).

Per quanto faticosi a diffondersi nella pratica, la logica ispiratrice dell'accesso civico generalizzato è stata analiticamente ricostruita nella più recente giurisprudenza come volta al rafforzamento della trasparenza mediante una disciplina che si aggiunge a quella che prevede gli obblighi di pubblicazione (artt. 12 ss. del D.Lgs. n. 33 del 2013 D.Lgs. 14/03/2013, n. 33) e alla più risalente disciplina di cui agli artt. 22 ss. della L. n. 241 del 1990, in tema di accesso ai documenti. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 1 dicembre 2023, n. 6618). E' stato pertanto sottolineato che "l'accesso civico generalizzato si traduce nel diritto della persona a ricercare informazioni, quale diritto che consente la partecipazione al dibattito pubblico e di conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni al fine di rendere possibile quel controllo "democratico" che l'istituto intendere perseguire. La conoscenza dei documenti, dei dati e delle informazioni amministrative consente, infatti, la partecipazione alla vita di una comunità, la vicinanza tra governanti e governati, il consapevole processo di responsabilizzazione (accountability) della classe politica e dirigente del Paese. Ai fini dell'accesso civico generalizzato, inoltre, non occorre verificare, così come per l'accesso documentale, la legittimazione dell'accedente, né è necessario che la richiesta di accesso sia supportata da idonea motivazione" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849). L'idea sottesa è quella della libertà di informarsi riconosciuta,

appunto, a chiunque, senza onere di motivare le ragioni della richiesta, ma con le limitazioni previste a salvaguardia di esigenze di segreto e riserbo, supportate dal bilanciamento in concreto rispetto al pregiudizio che deriverebbe dall'ostensione.

Così inteso tale istituto, la distinzione tra accesso generalizzato e accesso documentale non può ridursi ad una alternativa, ma riguarda i diversi meccanismi di funzionamento: poiché l'accesso ai documenti è legato ad una situazione da proteggere che appartiene al richiedente, e per questo mostra una maggiore attitudine a prevalere rispetto ad interessi contrapposti; il diritto di accesso generalizzato invece si connota per la sua estensione, poiché non si basa su uno specifico interesse, che infatti non deve essere espresso, ma fa i conti con le limitazioni e le esclusioni previste dall'art. 5-bis e con il potere di bilanciamento in concreto riservato all'amministrazione.

9. Applicando tali principi al caso concreto deve pertanto ritenersi che l'amministrazione aveva il dovere di riscontrare l'istanza di accesso formulata da parte ricorrente.

Proprio la specifica vicenda fa emergere chiaramente l'interesse conoscitivo, venendo in rilievo la concreta modalità di utilizzo di risorse pubbliche rispetto al "risultato" atteso con la concessione del servizio di trasporto pubblico, che è funzionale a rendere meglio fruibile per la collettività un bene pubblico di valore inestimabile come la Reggia di Caserta e il complesso vanvitelliano di cui fa parte, patrimonio dell'Unesco dal 1997. I disservizi per il pubblico, ivi compresi i turisti italiani e stranieri, La Nuova Procedura Civile
Direttore Scrittore Luigi Viti che l'eventuale svolgimento del trasporto in violazione degli obblighi contrattuali determinerebbe di per sé escludono la natura meramente vessatoria della richiesta di accesso.

Peraltro, quanto alla documentazione, parte ricorrente limita la sua richiesta agli atti e documenti comunque relativi alla fase esecutiva della concessione e alle interlocuzioni intercorse tra il concedente e il concessionario, avendo il primo già indicato che, a fronte della rappresentazione specifica di difformità, le verifiche e i controlli sarebbero stati doverosamente eseguiti (cfr. nota del 31 agosto 2023 prot. 7250 cit.).

10. In definitiva, non essendo stato puntualmente dedotto dall'amministrazione uno dei limiti ostativi all'accesso civico previsti dall'art. 5-bis, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, i quali devono essere valutati tenendo conto del pregiudizio in concreto e non in astratto, e dovendosi ritenere, per le ragioni sopra addotte, che l'amministrazione sia in possesso dei dati richiesti avendo già avviato le attività di verifiche del corretto svolgimento del rapporto concessorio e della fornitura dei mezzi di trasporto secondo le qualità e quantità indicate nell'offerta, gli atti richiesti dovranno essere resi accessibili, mediante copia, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione.

11. La sussistenza del contrasto giurisprudenziale sopra riportato giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.

pqm

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto accerta il diritto di parte ricorrente ad avere accesso agli atti indicati nella richiesta del 3 ottobre 2023, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente decisione.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Germana Lo Sapio

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
